

30930-22



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Angelo Capozzi	- Presidente -	Sent. n. sez.623/2022
Anna Criscuolo		CC - 09/06/2022
Riccardo Amoroso	- Relatore -	R.G.N. 15316/2022
Paola Di Nicola Travaglini		
Fabrizio D'Arcangelo		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 29/03/2022 della Corte di appello di Genova

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli avvocati (omissis) e (omissis) , difensori di (omissis) , che insistono per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Genova ha accolto la richiesta di estradizione di (omissis) presentata dal Principato di Monaco a seguito di mandato di cattura internazionale del 25 marzo 2020 emesso dal Tribunale di prima istanza di detto Stato richiedente per i reati di circonvenzione di incapace, furto, truffa, appropriazione indebita, emissione di

assegni a vuoto, bancarotta semplice e fraudolenta, riciclaggio, ricettazione, commessi tra il 2009 ed il 2016.

2. Il difensore di fiducia di (omissis) ha proposto ricorso articolando i motivi di seguito indicati.

2.1. Violazione dell'art. 705 cod. proc. pen. in quanto la Corte ha del tutto omesso una valutazione della sussistenza dei gravi indizi, limitandosi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata, senza vagliare le tesi difensive sviluppate in punto di sussistenza dei reati e loro intervenuta prescrizione. Con riguardo alla dedotta prescrizione dei reati, in applicazione dell'art. 10 della Convenzione Europea di estradizione, doveva esserne rilevata la sussistenza secondo la legislazione sia dello Stato italiano che di quello richiedente.

Si rappresenta che la contestazione del reato di circonvenzione di incapace va dal 2009 al 2015 con la conseguente prescrizione delle condotte riferite fino al maggio 2014.

Per i reati di bancarotta è invece maturato il termine prescrizione di anni tre previsto dalla legislazione del Principato di Monaco in relazione alla data di commissione fino al 2016.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione al principio della doppia incriminabilità di cui all'art. 13, comma 2 cod. pen. con riferimento ai reati di emissione di assegni a vuoto ed in relazione ai reati di furto e truffa perché assorbiti nel reato di circonvenzione di incapace.

2.3 Con il terzo motivo deduce nel merito l'insussistenza degli elementi di colpevolezza ipotizzati nell'ordinanza del Giudice istruttore del Principato di Monaco, non essendo stati apprezzati gli elementi forniti dalla difesa che danno una diversa ricostruzione dei rapporti intercorsi tra (omissis) e la persona offesa il cittadino monegasco, (omissis), mentre per i reati di bancarotta non sono specificate neppure le condotte ascritte.

2.4. Con il quarto motivo deduce violazione dell'art. 705 cod. proc. pen. in relazione alla possibilità che il (omissis) sia sottoposto ad un trattamento disumano e degradante non essendo state adeguatamente vagliate le produzioni della difesa che documentano lo stato critico delle carceri del Principato di Monaco, in relazione ad un rapporto del Comitato per la prevenzione tortura del Consiglio d'Europa del settembre 2020 che attesterebbe che le celle non superano il metro quadrato di superficie. Situazione ancor più grave in considerazione della patologia per stato ansioso depressivo di cui soffre il (omissis), che avrebbe giustificato la richiesta di



informazioni dettagliate ed individualizzate sul regime di detenzione cui sarebbe stato sottoposto.

Si censura in particolare la lettura riduttiva della Corte di appello secondo cui i rilievi del Comitato riguarderebbero solo le celle di sicurezza e non le strutture carcerarie nel loro complesso come si evincerebbe dal citato rapporto e la sottovalutazione delle condizioni di salute del (omissis) anche in relazione a quanto previsto dall'art. 705, comma 2, lett. c-bis cod. proc. pen. che vieta l'estrazione in caso di rischio di conseguenze di eccezionale gravità per ragioni di salute

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi tre motivi di ricorso sono fondati, diversamente dal quarto motivo che risulta manifestamente privo di fondamento.

Si deve ricordare che in tema di estradizione per l'estero, la cui richiesta sia stata formulata, come nel caso di specie, nell'ambito della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 (legge 30 gennaio 1963, n. 300), spetta alla parte richiesta il controllo di legittimità della domanda di estradizione sotto il profilo della punibilità "interna", ai sensi dell'art. 2 della citata Convenzione dei fatti in ordine ai quali la richiesta è formulata; pertanto, compete per il limite posto dal principio di specialità di cui all'art. 14 della indicata Convenzione ad ogni stato contraente, qualora richiesto della consegna di un soggetto accusato di fatti non puniti dalla propria legislazione, la facoltà di escludere taluni reati dal campo di applicazione della convenzione, qualora la normativa pattizia non autorizzi, per essi, l'estradizione.

Ai fini della concedibilità dell'estradizione per l'estero, perché sia soddisfatto il requisito della doppia incriminabilità di cui all'art. 13, comma secondo, cod. pen., non è comunque necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice estera trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell'ordinamento italiano, ma è sufficiente che lo stesso "fatto" sia previsto come reato da entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato.

Infine, va tenuto conto che l'autorità giudiziaria italiana, anche qualora la convenzione applicabile non preveda la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, non può limitarsi a un controllo meramente formale della documentazione allegata, ma deve compiere, ai sensi dell'art. 705 cod. proc. pen., una sommaria delibazione diretta a verificare, sulla base degli atti prodotti, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando, nella prospettiva del sistema



processuale dello Stato richiedente (Sez. 6, n. 68063 del 21/02/2019, A, Rv. 275088; Sez. 6, n. 2037, dep. 2019, Huang, Rv. 275424).

2. Ciò premesso, si osserva che effettivamente nella motivazione della sentenza impugnata è mancata ogni disamina della verifica che compete all'autorità giudiziaria dello Stato richiesto in ordine alla sussistenza di un titolo cautelare che contenga una valutazione argomentata della gravità indiziaria ad opera dell'autorità giudiziaria dello Stato richiedente.

La stessa descrizione delle condotte di reato, per come riportata nella sentenza della Corte di appello, appare lacunosa ed estremamente generica, tanto da non essere neppure utile ai fini della verifica della corretta qualificazione giuridica dei fatti rispetto al vaglio del requisito della doppia punibilità, non essendo stati specificati gli elementi di fatto in base ai quali sono stati ritenuti configurati i reati per i quali è stata disposta la consegna.

In particolare per le ipotesi di bancarotta fraudolenta e semplice mancano del tutto indicazioni sulle modalità e tempi delle condotte distrattive poste in essere anche a prescindere dalla intervenuta dichiarazione di fallimento che costituisce per il nostro ordinamento un presupposto indefettibile per l'integrazione di dette fattispecie di reato, e nessuna analisi è stata compiuta anche in ordine alla sussistenza di tale titolo di reato alla stregua dell'ordinamento penale dello Stato richiedente.

Analoghe considerazioni valgono per i reati di furto, truffa, riciclaggio e ricettazione, rispetto ai quali risulta ugualmente carente la verifica della sussistenza degli elementi di fatto necessari per la loro integrazione (sottrazione della cosa altrui per il furto; gli artifici o i raggiri e l'induzione in errore per la truffa, la provenienza delittuosa dei beni per la ricettazione e l'occultamento di tale provenienza per il riciclaggio).

La stessa genericità si coglie nella descrizione delle condotte che andrebbero ricondotte nel reato di circonvenzione di incapace, in assenza di riferimenti ad una situazione di particolare vulnerabilità della persona offesa dovuta ad uno stato di infermità mentale o di deficienza psichica di cui l'autore del reato abbia consapevolmente abusato come previsto dall'art. 643 cod. pen.

Non risulta, quindi, osservato e soddisfatto il principio secondo cui in tema di estradizione per l'estero, secondo il regime di consegna disciplinato dalla Convenzione europea del 13 dicembre 1957, l'autorità giudiziaria italiana è tenuta ad accertare, con una sommaria delibazione, che la documentazione allegata alla domanda sia in concreto idonea ad evocare, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando



che integrino dei reati puniti anche nell'ordinamento interno alla stregua di una descrizione dettagliata e precisa dei fatti stessi.

La Corte di appello non era certamente tenuta ad una autonoma valutazione della sussistenza della gravità indiziaria ma doveva dare atto di avere quanto meno compiuto una verifica della sussistenza di un quadro probatorio che potesse fare ritenere che la valutazione di tale presupposto sia stata ragionevolmente operata da parte dello Stato richiedente.

Si deve rammentare che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di estradizione per l'estero, l'autorità giudiziaria italiana deve anche valutare se le eventuali prove a discarico possano dimostrare in modo palese ed eclatante la innocenza dell'incolpato (Sez. 6, n. 40552 del 25/09/2019, Trindade, Rv. 277560).

Pertanto, anche sotto tale profilo, la Corte non ha neppure dimostrato di avere preso cognizione delle prove a discarico allegate dal ricorrente, per escluderne la loro valenza dimostrativa della palese ed evidente insussistenza dei reati di circonvenzione di incapace, truffa e riciclaggio contestati al ^(omissis), tenuto conto dei riferimenti ad altri rapporti economici intercorsi tra la persona offesa ed il ricorrente, diversi da quello del denunciato prestito senza garanzie, che la Corte di appello ha ommesso del tutto di prendere in considerazione.

3. Anche le censure sulla omessa verifica della prescrizione dei reati sono fondate, atteso che manca una disamina accurata della questione dedotta dal ricorrente, in difetto di una verifica puntuale per ciascuno dei reati posti a fondamento della disposta consegna delle rispettive date di consumazione, fermo restando il principio che la prescrizione va valutata alla stregua dei due distinti ordinamenti senza reciproche ed indebite commistioni, poiché non risulta che il Principato di Monaco abbia aderito alla disposizione introdotta dalla Convenzione di Dublino del 1996, ratificata dall'Italia con legge 21 luglio 2019, n. 66, in base alla quale (ex art. 8, comma 1), non è più motivo di rifiuto l'intervenuta prescrizione del reato secondo la legislazione dello Stato richiesto, trattandosi di una disposizione che si applica ai procedimenti estradizionali riguardanti gli Stati che hanno dato attuazione a detta convenzione (ex art. 18 della Convenzione stessa).

Con la conseguenza che non può evidentemente tenersi conto del più breve termine prescrizione dello Stato richiedente (tre anni), se per la disciplina processuale di detto Stato sono intervenuti eventi interruttivi anche ove non considerati tali dalla normativa nazionale, che devono però essere adeguatamente verificati attraverso se del caso la richiesta di specifiche informazioni rivolte all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente.



Correlativamente, ai fini della verifica da eseguire alla stregua dell'ordinamento interno, non è stato neppure chiarito se prima della scadenza del termine nazionale di sei anni dall'epoca di commissione del reato - come detto neppure individuata per i singoli reati - nel procedimento condotto nello Stato estero siano stati adottati provvedimenti che assumono valore interruttivo del termine prescrizione secondo la legge italiana, a norma dell'art. 160, comma 2, prima parte, cod. proc. pen., eventualmente antecedenti all'ordine di cattura dell'imputato, intervenuto in data 25 marzo 2020.

All'esito di tale verifica dovranno eventualmente essere espunti i reati prescritti dal novero di quelli per i quali la consegna dovesse essere accolta ai fini del rispetto del principio di specialità, che presuppone la indicazione dei reati oggetto della consegna estradizionale accolta dalla parte richiesta.

Infine, ugualmente fondata è la censura con cui si denuncia la mancata specificazione dei reati per i quali sono stati ravvisati i requisiti della doppia punibilità, a fronte della richiesta di consegna avanzata ed accolta anche per fatti che non costituiscono più reato per il nostro ordinamento come l'emissione degli assegni privi di copertura.

4. Risultano, invece, manifestamente infondate le altre censure dedotte nell'ultimo motivo.

Dalla documentazione allegata dal ricorrente si evince inequivocabilmente che le condizioni critiche, evidenziate nel citato rapporto del Comitato per la Prevenzione della Tortura del Consiglio d'Europa del settembre 2020, sono effettivamente relative alle sole celle di sicurezza del Palazzo di Giustizia del Principato di Monaco e non si riferiscono alle condizioni carcerarie dell'istituto penitenziario monegasco, collocato presso un diverso edificio diverso da quello interessato dal suddetto rapporto.

Ai fini dell'accertamento della condizione ostativa prevista dall'art. 698, comma 1, cod. proc. pen., è onere dell'estradando allegare elementi e circostanze che la Corte di appello deve valutare, anche attraverso la richiesta di informazioni complementari, al fine di accertare se, nel caso concreto, l'interessato sarà alla consegna sottoposto, o meno, ad un trattamento inumano o degradante (Sez. 6, Sentenza n. 8529 del 13/01/2017, Fodorean, Rv. 269201).

Sotto questo punto di vista l'allegazione di un documento che non riguarda la situazione delle carceri ma solo le celle di sicurezza del Palazzo di Giustizia non giustifica la richiesta di informazioni supplementari, non emergendo neppure che per il (omissis) vi sia il rischio di essere detenuto in una cella di sicurezza.

Quanto, poi, alle sue condizioni di salute non appare censurabile la valutazione della Corte di appello che ha escluso con motivazione condivisibile il rischio per la



salute dopo attenta valutazione delle certificazioni mediche, e ciò anche in relazione alla rilevata insussistenza delle dedotte criticità delle condizioni carcerarie nello Stato richiedente.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio limitatamente ai soli punti sopra indicati.

Ai sensi dell'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. la cancelleria deve comunicare l'avvenuto deposito e provvedere a trasmettere copia della presente sentenza al Ministro della Giustizia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp.att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma il giorno 9 giugno 2022

Il Consigliere estensore

Riccardo Amoroso



Il Presidente

Angelo Capozzi

